

COMUNE DI LIZZANO

Deliberazione del Consiglio Comunale 21 ottobre 2025, n. 62

Declassificazione, sdemanializzazione ed alienazione relitto stradale di circa 70 mq, compreso tra via Piemonte, via Toscana e vico Margotti nel comune di Lizzano.

In ottemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO**

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica sulla proposta originaria ha espresso

Parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
ARCH. BORSCI ROSANNA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO**

Per quanto concerne la Regolarità Contabile sulla proposta originaria ha espresso

Parere: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
MARINO ALDO

L'anno duemilaventicinque addì VENTUNO del mese di ottobre alle ore 18,10, nella consueta sala delle riunioni consiliari, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

Qualifica	Presenti	Assenti
SINDACO	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE		A
PRESIDENTE	P	
CONSIGLIERE		A
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	
CONSIGLIERE	P	

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Assiste il Segretario Comunale **Maria Chiara SANFRANCESCO**.

Presiede l'adunanza **Francesco BORRACCINO** nella qualità di Presidente che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

In data 05/05/2017 con nota prot. n. 5297 il sig. omissis, chiedeva per sé e quale procuratore speciale per conto dei signori omissis, la sdemanializzazione di porzione di strada della superficie di circa 70 mq, localizzata sul prolungamento della prima traversa di via Rosselli, tra via Piemonte, via Toscana e vico Margotti.

Con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 07/05/2018 si stabiliva di accogliere l'istanza prot. n. 5297 del 05/05/2017 e di procedere alla sdemanializzazione al prezzo di cessione di euro 10,40/mq (1/5 prezzo zona Bc del vigente P.R.G.), ovvero per l'importo complessivo di € 728,00, oltre € 110 per diritti di segreteria, valutato dal responsabile pro tempore dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia, secondo criteri dei prezzi di mercato, tenendo presente la delibera di Giunta Comunale n.181 del 9/11/2011.

Il sig. omissis provvedeva al versamento degli importi come da reversali nn. 1681 e 1688 del 05/06/2028 e, nel frattempo, gli atti formali del trasferimento di proprietà non venivano stipulati.

Dato atto che

Il reliquato stradale di cui si chiede l'alienazione da anni risulta non più utilizzato quale pubblica via e l'occupazione della frazione stradale risale almeno all'epoca successiva al rilascio della concessione edilizia n. 117/1979 per la realizzazione di un immobile che, in seguito ad ampliamenti eseguiti senza autorizzazione, è stato demolito previo rilascio del permesso n. 96/2017.

Il reliquato stradale ricade con il vigente Piano Regolatore Generale in zona residenziale urbanizzata del centro abitato e specificamente nell'ambito della Zona omogenea Bb ed è incluso nel lotto di terreno identificato catastalmente al foglio 11, particella 14336, identificato con il sub 2.

Riconosciuto il venir meno della funzione di pubblica strada per il tratto in oggetto, e considerata pertanto rimovibile la condizione giuridica di demanio pubblico della stessa superficie, ai sensi dell'art.829 del Codice Civile.

Considerato che

L'art. 42, comma 2, lett. l) attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di 'acquisti e alienazioni immobiliari'; per espressa previsione di legge dette operazioni sono di competenza consiliare solo se 'non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza degli altri organi istituzionali.

Permane, per le suddette motivazioni, l'attribuzione all'organo consiliare dell'atto che realizza l'effetto traslativo della proprietà comunale.

Dato atto che non vi è alcun interesse per la pubblica viabilità a mantenere l'area di sedime del reliquato stradale in capo al demanio dell'Ente e che l'alienazione del predetto reliquato stradale non pregiudica la viabilità esistente garantita dalle strade adiacenti e quindi non pregiudica l'interesse della collettività.

Tenuto conto che il sig. omissis, con nota registrata al prot. n. 11571 del 30/07/2025, ha confermato la volontà all'acquisizione dell'area da sdemanializzare corrispondendo il prezzo aggiornato di € 74,67/mq come da deliberazione della Giunta Comunale n. 213/2019, decurtando quanto già versato.

Ritenuto pertanto di procedere disponendo con il presente atto: la declassificazione e la sdemanializzazione del relitto stradale in oggetto, l'autorizzazione all'alienazione del bene al prezzo di cessione calcolato in base ai valori stabiliti dalla delibera di Giunta Comunale n. 213/2019.

Precisato che non risultano altri potenziali aventi diritto sull'area da cedere e che le spese relative al procedimento, finalizzate alla stipula dell'atto di compravendita, saranno a completo carico del privato, così come anche ogni onere derivante da imposte e tasse e da ogni adempimento necessario al perfezionamento della procedura.

Visti gli articoli 822, 823 e 824 del Codice civile i quali dettano la disciplina dei beni soggetti a regime demaniale.

Dato atto che prima di procedere alla vendita, occorre procedere alla sdemanializzazione e declassificazione del predetto relitto stradale da bene demaniale indisponibile a bene del patrimonio disponibile.

Ritenuto poter ricorrere alla trattativa privata diretta in quanto l'interesse del bene è ristretto al solo interesse dell'istante che ha avanzato apposita richiesta di acquisto.

Visto l'art. 3, comma 5, del D.P.R. 495/92 e s.m.i. che stabilisce che il provvedimento di declassificazione ha effetto dal secondo mese successivo a quello in cui è stato pubblicato sul B.U.R.P.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, T.U. sull'ordinamento delle Autonomie Locali;

Preso atto che in conformità a quanto dispone l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sono stati acquisiti i pareri

tecnico e contabile;

Tenuto conto della discussione svoltasi sull'argomento in trattazione;

Con votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato:

Presenti n. 11

Assenti n. 2 (Amorosi, D'Oria)

Votanti n. 8

Favorevoli n. 8

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 3 (Morelli, Gallo, Tommasi)

DELIBERA

1. **Di** prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.
2. **Di** declassificare, per i motivi espressi in narrativa, la porzione di terreno ubicato nel Comune di Lizzano localizzata sul prolungamento della prima traversa di via Rosselli, tra via Piemonte, via Toscana e vico Margotti, riportata nel Catasto Fabbricati al foglio 11, particella n. 14336 sub 2 (relitto stradale), per una superficie complessiva di circa mq 70, pronunciandone la sdemanializzazione ed operando il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile, ai sensi del combinato disposto degli articoli 822 e seguenti del codice civile.
3. **Di** privare detto terreno, in quanto non più adibito a sede stradale e non più utilizzabile ai fini di pubblica utilità, di qualsiasi destinazione di uso pubblico e come tale rientrante tra i beni patrimoniali comunali disponibili ed alienabili, procedendo all'aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.
4. **Di** pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del D.P.R. 495/92 e s.m.i. dando atto che il provvedimento di declassificazione ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati.
5. **Di** sdemanializzare e di alienare il relitto stradale come sopra identificato, di circa 70 mq salva più esatta determinazione individuata con il tipo di frazionamento, al Sig. omissis, al prezzo unitario di € 74,67/mq come da deliberazione della Giunta Comunale n. 213/2019, decurtando quanto già versato dal richiedente.
6. **Di** dare atto che tutte le spese conseguenti al presente provvedimento, nessuna esclusa, comprese quelle per la pubblicità e la stipula del contratto di compravendita, saranno assunte a carico dell'acquirente.
7. **Di** dare atto che la cessione in proprietà dell'area su indicata dovrà essere effettuata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
8. **Di** dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di provvedere a tutti gli atti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione, ivi compreso la sottoscrizione dell'atto pubblico di compravendita e di autorizzare il Segretario Generale alla sottoscrizione del rogito notarile.

Successivamente, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato:

Presenti n. 11
Assenti n. 2 (Amorosi, D'Oria)
Votanti n. 8
Favorevoli n. 8
Contrari: n. 0
Astenuiti: n. 3 (Morelli, Gallo, Tommasi)

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI LIZZANO
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 62 del 21/10/2025

OGGETTO:

**DECLASSIFICAZIONE, SDEMANIALIZZAZIONE ED ALIENAZIONE RELITTO
STRADALE DI CIRCA 70 MQ, COMPRESO TRA VIA PIEMONTE, VIA TOSCANA E VICO
MARGOTTI NEL COMUNE DI LIZZANO**

Del che si è redatto il presente verbale.

FIRMATO
IL PRESIDENTE
BORRACCINO FRANCESCO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
SANFRANCESCO MARIA CHIARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).